

DETERMINAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE

Ufficio: 1.3.3 - DIRITTO ANNUALE

Determinazione d'urgenza del Presidente num. 1 Data adozione 20/01/2023

Oggetto: Approvazione diniego stralcio parziale ruoli affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2015: articolo 1, commi 227 -229, legge n. 197/2022

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 1, comma 222 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che dispone l'automatico annullamento alla data del 31 marzo 2023 dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali, dagli enti pubblici previdenziali;

VISTO il comma 227 dello stesso articolo che prevede, per quanto riguarda i singoli carichi affidati nel periodo considerati dagli enti diversi dagli enti previdenziali, dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, che l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora;

PRESO ATTO che, conseguentemente, rimane dovuta la quota riferita al capitale ed alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

VISTO il comma 229 il quale dispone che gli enti creditori di cui al comma 227 possono esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (evitando quindi lo stralcio delle sanzioni e degli interessi dovuti), adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da comunicare all'agente della riscossione entro lo stesso termine, secondo le modalità dallo stesso previste e dando, contestualmente, notizia dell'adozione dei provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

VERIFICATO che l'adozione da parte dell'Ente del provvedimento di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231 della stessa legge;

RILEVATO che lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

VISTO che dalle verifiche effettuate dagli uffici nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo nel periodo di riferimento, di importo inferiore a mille euro, ammontano a complessivi euro 8.726.214,66, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, euro 2.647.565;

RITENUTO pertanto di non applicare lo stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197 in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231 della stessa legge;

CONSIDERATO il ridotto termine per dar corso agli adempimenti sopra indicati che non consente di riunire la Giunta camerale in tempo utile;

VISTO l'articolo 16, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché l'articolo 17, comma 4, lettera c) dello Statuto della Camera di Commercio di Varese, per i quali il Presidente, in caso d'urgenza, provvede ad adottare gli atti di competenza della Giunta camerale, da sottoporre per la ratifica alla Giunta nella prima riunione successiva;

d e t e r m i n a

- di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
- di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
- di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
- di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio all'agente della riscossione;
- di sottoporre la presente determinazione a ratifica nella prima riunione successiva della Giunta camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Mauro Temperelli)
atto firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
(Fabio Lunghi)
atto firmato digitalmente

La presente determinazione è affissa all'Albo camerale per sette giorni consecutivi dal 20.al 26 gennaio 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Mauro Temperelli)
f.to digitalmente